

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII}
_{N. 6}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1963

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARBIERI, TARGETTI, MAZZONI, SERONI**

(CAMERA N. 722-B; SENATO N. 2103)

Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio
e della biblioteca annessa

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

l' 11 luglio 1962

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE VI)

il 28 novembre 1962

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

il 12 dicembre 1962

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri, approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica il 28 novembre 1962 e dall'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 dicembre 1962.

La legge, all'articolo 1, dispone la concessione all'Ente Nazionale « Giovanni Boccaccio » di un contributo annuo di lire 3 milioni a decorrere dal 1° luglio 1963 ed all'articolo 2 stabilisce che all'onere derivante, per l'esercizio finanziario 1963-1964, « sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Non sembra che l'indicazione della copertura, così come è formulata, possa considerarsi idonea a soddisfare il precetto di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto riferita ad uno stanziamento che allo stato attuale non esiste; infatti il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64 non risulta ancora presentato al Parlamento.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 2 gennaio 1963.

SEGNI

TREMELLONI

N. 722-B-bis

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963, è concesso all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.